



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Reg. Verb. N. **19** del **29/04/2025**

	Settore Servizi finanziari	Servizio Tributi e contenzioso
OGGETTO:	ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2022/2025 (AGGIORNAMENTO ANNO 2025) E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025.	

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **17.43**, in Sanremo, nella sala delle adunanze posta nella sede del comune, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in adunanza **Ordinaria** ed in seduta di **Prima convocazione**, nelle persone dei Signori:

Presenza			Presenza		
1.	MAGER Alessandro	SI	14.	BELLINI Umberto	NO
2.	IL GRANDE Alessandro	SI	15.	MARINO Luigi	SI
3.	MASCELLI Giovanni	SI	16.	DI MECO Anna Roberta	SI
4.	CAVALLERO Antonio	SI	17.	TOESCA CALDORA DI CASTELLAZZO Vittorio	SI
5.	MARVALDI Luca	SI	18.	CASSINI Marco	SI
6.	MARENCO Alessandro	SI	19.	CONSIGLIO Antonino	SI
7.	GHISI Maura	SI	20.	BALESTRA Elisa	SI
8.	NEGRI Desiree	SI	21.	DAMIANO Marco	NO
9.	FERLITO Fabrizio	SI	22.	RODA' Monica	SI
10.	CUTELLE' Adriana	SI	23.	VENTIMIGLIA Daniele	NO
11.	ORMEA Silvana	SI	24.	ROSSANO Massimo	SI
12.	BESTAGNO Davide Giovanni	SI	25.	BADINO Patrizia	AG
13.	PAVONE Alessandra	SI			

SI Presente NO Assente AG Assente Giustificato

Assiste alla seduta e cura la verbalizzazione il **Segretario Generale** del Comune **Dott.ssa DI MARCO Monica**.

Il Signor **IL GRANDE Alessandro** assume la presidenza e accerta che sono presenti **n.21** componenti su 25 in carica.

Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori:		
	presenti	assenti
1 FELLEGGARA Fulvio	X	
2 SINDONI Alessandro	X	
3 DONZELLA Massimo	X	
4 ARTUSI Lucia Carmela	X	
5 MOSCATO Ester	X	
6 SBEZZO MALFEI Giuseppe	X	
7 DEDALI Enza	X	

Alle ore 21.55, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione n. 24 del 23.04.2025, iscritta all'O.d.G. della presente seduta, sulla quale:

- a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Servizi Finanziari – Servizio Tributi e Contenzioso, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 23 aprile 2025 che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”;
- b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso, mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Servizi Finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 23 aprile 2025 che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”.

E’ stato acquisito il parere della 1^a Commissione Consiliare in data 24.04.2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l’articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°*

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- l'articolo 174, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 che, rinviando all'art. 151 c. 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”;*
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 c. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. “sganciamento TARI”);

PRESO ATTO che con l'art. 43 c. 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 c. 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali*

per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti così come da ultimo modificato con Deliberazione n. 18 del 29.04.2025;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

VISTA la revisione del Piano Finanziario TARI per gli anni 2024/2025 già adottata da questo Comune con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/04/2024;

DATO ATTO che:

- l'art 4 – comma 1 della L. n.23/2011, così come modificato dalla Legge di Stabilità 2024 (L. n. 213/2023), ha esteso la possibilità di destinare il gettito dell'Imposta di soggiorno a copertura dei costi di raccolta e smaltimento rifiuti in considerazione dell'impatto sul costo del servizio dell'afflusso dei turisti soggiornanti temporanei;
- il Protocollo di intesa con la Regione Liguria, cui la Giunta Comunale ha aderito con deliberazione n.167 del 27.09.2017, prevede la destinazione di una quota del 60% a politiche di promozione turistica, il cui utilizzo è concordato con il tavolo del Turismo, mentre il restante 40% può essere

destinato dall'Ente al miglioramento del decoro nonché ad investimenti infrastrutturali con valenza turistica;

- conseguentemente, come per il 2024, anche in sede di predisposizione del PEF annualità 2025, si è ritenuto di destinare il 40% del gettito dell'imposta di soggiorno a copertura del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in considerazione dell'impatto sul costo del servizio dell'afflusso dei turisti soggiornanti temporanei;
- con nota prot. n.28470 del 25.03.2025 il Comune di Sanremo, in qualità di Gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, ha rappresentato a EGATO la necessità di procedere, con riferimento all'annualità 2025, ad una revisione infra-periodo del Piano finanziario TARI 2024-2025, considerando in particolare la necessità di valutare l'utilizzo dei fondi dell'Imposta di soggiorno a copertura dei costi del servizio;
- con nota prot. 33426 del 08.04.2025 EGATO ha comunicato il nulla-osta alla revisione infra-periodo chiedendo di trasmettere tutta la documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza ad ARERA;
- con successiva nota prot. n.36763 del 17.04.2025 il Servizio Tributi e Contenzioso, in qualità di Gestore delle Tariffe e Rapporto con gli Utenti, ha inoltrato a EGATO, in qualità di Ente Territorialmente Competente formale, motivata richiesta di revisione straordinaria del PEF TARI annualità 2025, trasmettendo lo schema aggiornato delle detrazioni ex art. 1.4 della determinazione ARERA 2/2021;

VISTA l'istanza di revisione infra-periodo del Piano finanziario TARI 2022 – 2025 con riferimento all'annualità 2025 ai sensi dell'articolo 8.5 della Deliberazione 363/2021/R/Rif, trasmessa da EGATO Sanremo, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ad ARERA in data 22/04/2025 con nota prot. n.37916;

VISTA la Relazione di accompagnamento del PEF unitario ed il relativo allegato tool adottati da EGATO Sanremo e trasmessi con prot. n. 37918 del 22/04/2025;

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge nella Deliberazione 389/2023:

“1.2. Ai fini dell'aggiornamento biennale di cui al comma 1.1.

[...]

c) gli organismi competenti di cui alle precedenti lettere a) e b), [...] assumono le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmettono all'Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2. e 8.3 della citata deliberazione 363/2021/R/Rif”;

RILEVATO altresì che al sopra citato art. 7.7 ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: “7.7 [...] In

caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione”;

RITENUTO tuttavia che, nell'incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR-2 aggiornato in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 1/DTAC/2023 che all'articolo 1.2 dispone quanto segue: **“Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria pertinenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:**

- a) il piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi-tipo di cui al comma 1.1;*
- b) le delibere di approvazione del piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2023 e 2024”.*

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all'adozione dell'aggiornamento del Piano Finanziario 2022/2025 per l'annualità 2025 come trasmesso da EGATO Sanremo, al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

VISTE:

- la Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale l'Autorità ha emanato disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel Settore dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 387/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, con la quale l'Autorità ha definito specifici obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 389/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale ARERA ha emanato le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dal suddetto articolo 8, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;
- la Deliberazione 487/2023/R/Rif emanata in data 24 ottobre 2023, con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del

capitale, in attuazione della Deliberazione 389/2023/R/Rif, di aggiornamento biennale dell'MTR-2;

- la Determinazione 1/DTAC/2023 emanata in data 6 novembre 2023 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif;
- la Deliberazione 7/2024/R/Rif emanata in data 23 gennaio 2024, tramite la quale ARERA ha ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla Deliberazione 363/2021/R/Rif e adottato ulteriori disposizioni attuative relative all'aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025;

OSSERVATO che l'importo del Piano finanziario TARI 2024/2025 risulta pari a € 20.970.015 per il 2024 e a € 20.614.473 per il 2025;

RILEVATO, altresì, che ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l'anno in corso dovranno essere scomutate dall'importo di cui al punto precedente le detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021 ottenendo così un importo pari ad € 18.231.650 per il 2024 e ad € 18.233.071 a seguito di revisione per il 2025;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA l'opportunità concessa dal legislatore di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

VISTA l'analisi effettuata dal Comune di Sanremo allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato C), con la quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica, esplicitata nell'allegato sopra richiamato, ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 363/2021, art. 7.8 *“Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”*;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

PRESO ATTO che con l'art.57 bis, comma 2, del D.L. 26.10.2019, convertito dalla L. 19.12.2019, n.9, è stato introdotto il cosiddetto “bonus sociale per i rifiuti”, demandando ad ARERA la definizione delle modalità attuative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con DPCM;

VISTO il D.P.C.M. n.24 del 21/01/2025, pubblicato in G.U. n. 60 del 13 marzo 2025, con cui è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri

per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate;

CONSIDERATO che all'articolo 3 del D.P.C.M. di cui al punto precedente viene stabilito che per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del c.d. Bonus Sociale TARI l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito da CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni;

OSSERVATO che, con Deliberazione 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif, ARERA ha stabilito che la componente perequativa denominata UR3 sia pari a 6 €/utenza, importo relativamente al quale il Comune non ha margine o facoltà di manovra, e ha avviato un procedimento nell'ambito del quale:

- a) definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto;
- b) avviare le interlocuzioni con il Garante per la Protezione dei Dati Personali e con i soggetti coinvolti al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 4 comma 2 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, propedeutico alla pubblicazione della deliberazione recante le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAt), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS;
- c) definire eventuali meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie;
- d) definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni;

RILEVATO che la stessa Autorità individua all'articolo 1.2 lettera b) della suddetta deliberazione, il termine per la conclusione delle attività nella data del 31 dicembre 2025;

CONSIDERATO quindi che allo stato attuale questo Comune non è nelle condizioni di poter conoscere le regole di applicazione della suddetta agevolazione, che sarà tenuto a riconoscere ai contribuenti sulla base delle statuizioni emanate dall'Autorità al termine del periodo di consultazione, in merito alla quale comunque la stessa considera "l'urgenza di intervenire tempestivamente con un provvedimento che seppur non esaustivo sia immediatamente precettivo e consenta a tutti i soggetti interessati di assicurare

in tempi brevi la corretta e tempestiva erogazione dell'agevolazione, nonché consenta una adeguata e capillare informazione a favore delle utenze”;

RITENUTO che in data odierna sia comunque necessario procedere all'approvazione delle tariffe TARI di competenza comunale, rinviando ad eventuali successivi provvedimenti – qualora si dovessero rendere necessari a cura di questo Consiglio Comunale – la disciplina più specifica in merito all'erogazione del bonus sociale rifiuti, che dovrà comunque essere definita entro il 31 dicembre dell'anno corrente;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 24 comma 2 del Regolamento TARI, anche sulla base di quanto richiamato in precedenza in ordine all'introduzione del bonus sociale rifiuti;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, vista la necessità di rispettare il termine di legge attualmente fissato al 30 aprile 2025;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

D E L I B E R A

1. di adottare il Piano Economico Finanziario così come trasmesso da EGATO Sanremo in veste di Ente Territorialmente Competente con nota prot. n37918 del 22.04.2025, costituito dalla relazione di accompagnamento (**Allegato A**) e dal tool di calcolo aggiornato (**Allegato B**), allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l'**Allegato C** come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025 (modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori);
3. di approvare, per l'anno 2025 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2025

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF_{ud} (€/mq)	TV_{ud} (€/mq)	T_{ud} (€/mq)
<i>FASCIA A</i>	<i>1</i>	<i>0,27</i>	<i>2,58</i>	2,85

FASCIA B	2	0,27	4,13	4,40
FASCIA C	3	0,27	4,65	4,92
FASCIA D	4	0,27	5,06	5,33
FASCIA E	>4	0,27	5,48	5,75

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2025

Categorie utenze non domestiche	TF _{und} (€/mq)	TV _{und} (€/mq)	T _{und} (€/mq)
1 - Istituzioni, associazioni, luoghi di culto, scuole private, palestre	0,49	2,24	2,73
2 - Cinema, teatri, spettacoli viaggianti	0,49	2,24	2,73
3 - Autorimesse	0,49	2,24	2,73
4 - Depositi e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,49	4,00	4,49
5 - Distributori di carburante, autolavaggi	0,49	4,48	4,97
6 - Specchio acqueo porto	0,49	1,60	2,09
7 - Stabilimenti balneari, spiagge, arenili	0,49	4,00	4,49
8 - Parcheggi a pagamento, esposizioni	0,49	3,76	4,25
9 - Attività ricettive (alberghi, hotel, campeggi, porti privati, agriturismo)	0,49	4,48	4,97
10 - Caserme, carceri, ospedali, case di cura, case di riposo	0,49	6,01	6,50
11 - Collegi, convitti	0,49	4,48	4,97
12 - Uffici, banche, studi professionali, studi medici, agenzie	0,49	7,53	8,02
13 - Commercio di beni durevoli	0,49	9,37	9,86
14 - Commercio all'ingrosso di fiori	0,49	9,05	9,54
15 - Edicole, farmacie, tabaccai	0,49	10,01	10,50
16 - Attività di servizi alla persona: parrucchieri, estetisti, odontotecnici, laboratori analisi	0,49	8,01	8,50
17 - Attività artigianali di produzione beni specifici, lavanderie	0,49	7,53	8,02
18 - Attività industriali	0,49	5,05	5,54
19 - Bar, ristoranti	0,49	22,42	22,91
20 - Commercio beni deperibili (negozi di alimentari, macellerie, pasticcerie, gelaterie, supermercati)	0,49	15,06	15,55
21 - Ortofrutta, pescheria, gastronomia	0,49	26,03	26,52
22 - Discoteche, sala giochi, casino, circoli ricreativi	0,49	16,02	16,51
23 - Stazioni	0,49	3,76	4,25

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge n.23/2011 come modificata dalla Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023), per le motivazioni di cui in premessa, il 40% del gettito dell'Imposta di soggiorno è destinato alla copertura del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

5. di dare atto che la presente deliberazione comporterà un impatto sul bilancio comunale derivante dall'adeguamento degli stanziamenti di entrata e spesa del bilancio di previsione annualità 2025 alle risultanze del PEF, nonché per la modifica della copertura dei capitoli originariamente finanziati dal 40% dell'imposta di soggiorno, la cui copertura finanziaria complessiva verrà garantita con la prima variazione di bilancio utile;
6. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2025 in 2 (due) di uguale importo:
Prima rata - scadenza 30 settembre 2025;
Seconda rata - scadenza 2 dicembre 2025;
7. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2025;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000;
9. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
10. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Non essendovi interventi, il Presidente pone in votazione la deliberazione di cui all'oggetto.

La proposta deliberativa, posta in votazione con sistema elettronico, viene APPROVATA dai componenti in conformità all'esito, accertato e proclamato dal Presidente, della seguente votazione:

Presenti:	21 (Mager, Il Grande, Cutellè, Ormea, Mascelli, Cavallero, Marvaldi, Marengo, Ghisi, Negri, Ferlito, Bestagno, Pavone, Marino, Di Meco, Toesca Caldora di Castellazzo, Cassini, Consiglio, Balestra, Rodà, Rossano)
Astenuti:	0
Votanti:	21
Voti Favorevoli:	20

Voti Contrari: **1** (Rossano)

Il Presidente pone quindi in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità del provvedimento.

La proposta dichiarazione di immediata eseguibilità, posta in votazione con sistema elettronico, viene APPROVATA dai componenti in conformità all'esito, accertato e proclamato dal Presidente, della seguente votazione:

Presenti: **21** (Mager, Il Grande, Cutellè, Ormea, Mascelli, Cavallero, Marvaldi, Marengo, Ghisi, Negri, Ferlito, Bestagno, Pavone, Marino, Di Meco, Toesca Caldora di Castellazzo, Cassini, Consiglio, Balestra, Rodà, Rossano)

Astenuti: **0**

Votanti: **21**

Voti Favorevoli: **20**

Voti Contrari: **1** (Rossano)

Escono i Consiglieri Consiglio, Balestra, Rodà e Rossano: presenti 17

IL PRESIDENTE
(Alessandro IL GRANDE)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Monica DI MARCO)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 24**

Ufficio Proponente: **Tributi e contenzioso**

Oggetto: **ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2022/2025 (AGGIORNAMENTO ANNO 2025) E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi e contenzioso)

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. **FAVOREVOLE.**

Sintesi parere: **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.**

Data **23/04/2025**

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Cinzia Barillà

Parere Contabile

Ragioneria

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. **FAVOREVOLE.**

Sintesi parere: **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.**

Data **23/04/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Il Grande Alessandro in data 06/05/2025
MONICA DI MARCO in data 05/05/2025